

Il Dirigente Responsabile del Servizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0021007
del 29/01/2009



Oggetto: Possibilità di deroga a quanto previsto nella lettera circolare prot. PG2008-0285626 - a cura del Responsabile del Servizio Gestione e Controllo - Modalità per la rendicontazione dei Poli Tecnici in merito all'ammissibilità delle spese di un partenariato.

Nella lettera citata in oggetto si esplicita il concetto secondo cui il regime di partenariato, presuppone l'individuazione del concorso di ciascun partner alla materiale realizzazione dell'iniziativa, individuandone i ruoli, compiti ed assegnazioni finanziarie a copertura delle relative spese. Queste ultime spese sono definite ammissibili secondo il principio di assimilazione del partner alla figura di "beneficiario" del finanziamento e come tale tenuto alla rendicontazione a "costo reale".

Si esplicita il principio secondo cui il regime di partenariato (quello relativo ai Poli Tecnici in particolare), per dirsi tale, presuppone la previsione di specifici compiti realizzativi a cura del partner. Si esclude, pertanto, dalla fattispecie un concorso di partner in qualità di semplice promotore iniziale che risulti assente da qualsiasi partecipazione nella materiale attuazione delle azioni.

In tal senso si inquadrano le disposizioni tecniche contenute nella circolare circa l'ammissibilità della spesa sotto riportate nel seguente riquadro:

“

Precisazioni utili ai fini della rendicontazione delle spese presentate dagli Istituti scolastici e dalle Università.

Si precisa che, in virtù di un rapporto di partenariato, non sono ammissibili incarichi ad personam assegnati, ad esempio, dall'ente di formazione ad un dipendente scolastico o dell'Università, il cui costo deve invece essere presentato direttamente dalla Istituzione scolastica o dall'Università stessa.

Istituti scolastici

Per il personale delle Istituzioni scolastiche, i massimali da corrispondere al personale sono individuati secondo la relativa contrattazione d'Istituto come previsto dall'art. 6 del CCNL, comparto Scuola, vigente e in linea con le indicazioni contenute nell'art. 130 "Attività Aggiuntive" del già richiamato CCNL.

In ogni caso i massimali dei compensi non potranno essere superiori a quelli che si evincono dalle Disposizioni della DGR n. 140/08, intesi quali compensi onnicomprensivi e connessi alle caratteristiche dei curricula delle risorse umane impiegate, alle funzioni svolte, etc.

Le spese di personale e le altre tipologie di spesa dovranno essere sostenute nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e delle Disposizioni Regionali sopra citate.

Università

Per quanto riguarda le spese di personale docente delle Università si dovrà fare richiamo alle previsioni contenute nella Legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 2 ; all'art 53 comma 6 D. Lgs 165/2001; art. 7-novies Legge 43/2005.

Per il personale non docente si dovrà fare riferimento alle previsioni di cui al CCNL, comparto Università, siglato il 16/10/2008 per il quadriennio normativo 2006-2009.

.....

.....

Le disposizioni sopra riportate richiedono quindi alle Istituzioni Universitarie e Scolastiche di dimostrare la propria partecipazione effettiva all'iniziativa anche attraverso il diretto sostenimento dei costi relativi al personale di propria emanazione pena la mancata riconoscibilità dei relativi costi.

Rispetto alle disposizioni sopra riportate, si rileva che molte delle operazioni in corso di attuazione non sono state impostate in modo conforme alle attese.

In molti casi i partenariati istituzionali tra gli enti di formazione, le Istituzioni Scolastiche e le Università sono stati impostati in modo da **delegare la completa attuazione delle azioni alla responsabilità dell'Ente di Formazione**, assente qualsiasi previsione di spesa a carico dei partner istituzionali.

Il ruolo di Scuole ed Università, in tale modello, si esplicita spesso formalmente nella sola definizione dei ruoli e delle risorse da impiegare come definito nella convenzione iniziale; **viene con ciò a mancare, oltre che tutta la dimostrazione sostanziale di un contributo realizzativo come Istituzioni, anche una qualsiasi ufficialità del ruolo di guida o direzione di questi partner per le azioni/fasi di propria pertinenza.**

In effetti le Università (in qualche caso si tratterebbe di Fondazioni Universitarie) o le Scuole si limitano ad individuare i propri "rappresentanti" che però sono destinati ad essere contrattualizzati dall'Ente di Formazione.

Si può dire in linea di principio come il vero problema non sia tanto rilevabile nel modello amministrativo contabile per cui tutte le risorse e tutte le spese sono contrattualizzate e sostenute dal solo Centro di Formazione, ma piuttosto per il fatto che sembra derivare da ciò un'assoluta assenza di effettiva partecipazione delle Istituzioni in questione o, almeno, tale assenza si rileva sul versante dell'ufficialità documentale.

In altri termini, al di là delle previsioni di cui alla convenzione iniziale, **l'attuazione appare completamente affidata all'Ente di Formazione attraverso operatori che sono contrattualizzati individualmente, come persone fisiche, che come tali difficilmente possono concretare la rappresentanza attuativa dell'Istituzione di provenienza.**

Per risolvere il problema di conciliare le disposizioni rendicontuali sopra riportate con la realtà organizzativa di numerose iniziative già operanti, salvaguardando il regolare avanzamento delle stesse e preconizzando una possibile soluzione anche per il futuro, si ritiene di poter derogare alle disposizioni di cui alla circolare citata in oggetto, alle seguenti condizioni:

- che si dimostri che la modalità per cui l'ente di formazione assume su di sé l'intera gestione amministrativa e contabile dell'operazione in partenariato è stata scelta come mera soluzione tecnica in grado di ottimizzare i relativi costi di gestione e rendicontazione (evitare alla Scuola ed all'Università di investire tempo e denaro nell'aggiornamento delle competenze amministrative del personale per rispondere alle specifiche esigenze di monitoraggio e rendicontazione tipica dei progetti finanziati e delegando questa parte completamente all'Ente);
- che pertanto si dimostri confermato in via formale il sostanziale ruolo svolto dalle Istituzioni in questione nella direzione delle fasi di propria pertinenza e come tale delle risorse dalle stesse indicate, a prescindere dal loro regolamento contrattuale;
- che si dimostri in via formale che i contratti stipulati dal Centro di Formazione per le risorse indicate dalle Istituzioni Scolastiche ed Universitarie partner siano stati redatti secondo le indicazioni delle amministrazioni di appartenenza e ciò con specifico riguardo alla precisa definizione dell'oggetto contrattuale, del compenso e delle condizioni di realizzazione dell'attività. Resta inteso che le indicazioni e le documentazione di supporto fornite dalle amministrazioni di appartenenza devono risultare le medesime che la stessa avrebbe dovuto applicare e produrre in caso di diretto sostenimento del costo.

Quanto sopra presuppone la possibilità di poter esaminare in sede rendicontuale adeguata documentazione probante redatta a cura del partner e siglata dai relativi responsabili competenti.

La Responsabile del Servizio

Marisa Bertacca

PM